



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ENERGYDAYS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita l'Associazione di promozione culturale e sociale denominata **"Energydays"**.

Ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche assume la forma di associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile (d'ora in poi "Associazione"). L'Associazione ha la sua sede a Terranuova Bracciolini (Arezzo) in Via Roma, 65. L'Associazione ha durata indeterminata, salvo quanto precisato all'art. 13 del presente statuto.

Art. 2 – Disciplina giuridica

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalla Costituzione, dal Codice Civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'Associazione non avendo fini di lucro, è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

Art. 3 – Finalità e oggetto

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione persegue finalità di conoscenza, diffusione, promozione della cultura che si ispira alla tolleranza, alla libertà, alla pace, alla democrazia, al sapere, alla tutela dell'ambiente e all'eguaglianza e solidarietà tra gli uomini.

In particolare l'Associazione intende promuovere la formazione di una coscienza civile volta allo sviluppo e all'utilizzo di tecnologie per il raggiungimento del risparmio energetico, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per la salvaguardia dell'ambiente.

L'Associazione promuove tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità in particolare attraverso:

- la realizzazione di mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività formativa e di inserimento nel mondo sociale e del lavoro;
- la pubblicazione, edizione e diffusione in proprio di opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché studi e ricerche;
- l'organizzazione di eventi sociali e culturali di ogni natura e genere;
- attività di promozione e consulenziale in ambito giuridico e legale in riferimento alla problematiche ambientali e del risparmio energetico in particolare, ed in generale per tutto ciò che attiene al settore dell'energia, nonché supporto fornito ai propri associati nelle

- eventuali controversie giudiziarie, con particolare riferimento alla promozione di azioni legali collettive (class action);
- Favorire e promuovere l'aggregazione temporanea di imprese per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - in caso di riconoscimento dell'associazione quale soggetto portatore di interesse, anche la costituzione di parte civile negli ambiti di propria competenza;

Per favorire il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire e cooperare anche ad altri organismi con finalità e metodi simili, collaborare con enti pubblici e privati al fine di conseguire le attività statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli scopi prefissi, nonché effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

#### Art. 4– Condizioni di ammissione

L'adesione all'Associazione è individuale. Possono essere ammessi quali Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'ente si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

#### Art. 5 – Diritti ed obblighi degli Associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme delle modalità associative e del rapporto associativo e pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione di partecipazione alla vita associativa. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità l'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art. 6 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Aderente viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

#### Art. 7– Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione ha diritto, in qualsiasi momento, a recedere dalla stessa. Gli associati che non comunicano al Consiglio Direttivo la loro volontà di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno sono riconfermati tali anche per l'anno successivo, essi sono comunque tenuti al versamento della quota annuale associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

## Art. 8 – Esclusione

In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo previa audizione dell'associato.

Il Socio escluso può chiedere entro 30 giorni la riforma del provvedimento al Consiglio direttivo e, in seconda istanza, all'Assemblea.

Gli Associati potranno essere esclusi in caso di mancato pagamento della quota associativa.

## Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sociali sono elettive e onorifiche, salvo i casi in cui, per specifici compiti assegnati nell'ambito dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo deliberi la spettanza, a favore dei singoli consiglieri e/o soci, di compensi adeguati all'attività svolta in favore dell'Associazione.

## Art. 10 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente.

## Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, purché in Italia.

La convocazione avviene mediante affissione, per almeno gli otto giorni precedenti l'assemblea, di una comunicazione scritta, presso la sede dell'associazione, contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve necessariamente avvenire anche tramite posta elettronica o con altri mezzi che assicurino la concreta conoscibilità, all'indirizzo che gli associati avranno avuto cura di comunicare all'associazione.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Aderenti e ogni volta in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno (entro il 30 Aprile) per l'approvazione del bilancio.

## Art. 12 – Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati. Ogni associato non può avere più di due deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Aderenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti.

Ogni Aderente ha diritto ad un voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli Associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera, con le stesse maggioranze richieste per le modifiche statutarie

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

#### Art. 13 – Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività della Associazione;
- discute ed approva il bilancio;
- decide sulle eventuali controversie in merito all'esclusione dei soci la cui risoluzione gli sia demandata ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, sempreché rimangano in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio può provvedere alla sostituzione dei/del consiglieri/e, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

#### Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

#### Art. 16 – Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### Art. 17 – Oggetto delle delibere consiliari

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa: pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione del programma di attività che non sia di competenza dell'Assemblea. Nello specifico:

- designa nel suo seno, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente e il Segretario. Quest'ultimo svolge anche le funzioni di Tesoriere;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- procede alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea;
- predispose eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- fissa il contributo associativo annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

#### Art. 18 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, e comunque eseguire qualsiasi operazione finanziaria per conto dell'Associazione.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio, potrà procedere alla nomina di commissioni, gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle controversie riguardanti l'Associazione davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

La sua carica può essere revocata dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 12 commi 5 e 6 del presente statuto

#### Art. 19 – Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art. 20 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali dell'Assemblea e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge altresì la funzione di Tesoriere ed è quindi responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Consiglio può conferire al Tesoriere delega ed autorizzazione di firma disgiunta, per ogni operazione finanziaria ed economica negli uffici postali, agenzie bancarie e creditizie.

#### Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

L'assemblea potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resterà in carica 4 anni. Il Presidente del Collegio sarà eventualmente designato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio.

#### Art. 22 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
  - ❖ fondi derivati da raccolte pubbliche;
  - ❖ contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

I proventi delle varie attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

#### Art. 23 – Contributi – Erogazioni, donazioni e lasciti

I contributi degli Aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati, eventualmente con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.

Spetta al Presidente attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera consiliare, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### Art. 24 – Utilizzo del patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta all'Assemblea per l'approvazione la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti, corredati dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori qualora nominato.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese dei richiedenti.

A tutti gli associati che ne faranno richiesta i documenti di bilancio saranno trasmessi via e-mail a cura del Segretario.

#### Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Art. 27 – Norma finale

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Montevarchi li 29/03/10